

Ordine di abbattimento di cipressi secolari

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 30 gennaio 2023, n. 132 - Pennetti, pres.; Gaglioti, est. - Mazzeo ed a. (avv. Rotolo) c. Comune di Zaccanopoli (avv. Sdanganelli).

Bellezze naturali - Ordinanza in materia di taglio alberi - Ordine di abbattimento di cipressi secolari - Carenza di legittimazione dei ricorrenti.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1- Con atto notificato il 21.11.2022 e depositato il 15.12.2022 Mazzeo Francesco, Cutuli Rosalba, Cutuli Annunziata e Lo Cane Giovannina hanno esposto:

-) con ordinanza n. 24/2022 il Sindaco di Zaccanopoli ha disposto l'abbattimento di n. 7 cipressi, esemplari "cupressus sempervirens" ubicati nel cimitero di Zaccanopoli;

-) a ciò si sarebbe addivenuto sulla base della relazione del direttore di lavori nell'ambito del medesimo cimitero, il quale avrebbe evidenziato che: *"lo sviluppo radicale degli stessi ha danneggiato in maniera evidente i viali ed in alcuni casi le edicole e i loculi cimiteriali - da foto allegate non c'è corrispondenza- con quanto riportato. L'eccessiva altezza dei tronchi e dei rami, ha fatto sì che alcuni esemplari si siano addossati alle cappelle creando delle crepe alle strutture; L'altezza delle chiome ha causato e causa intasamento alle gronde e degli scolari per la caduta di foglie "galbule"(frutto prodotto dal cipresso)";*

-) adottata l'ordinanza, la comunità del borgo ha attivato una petizione cittadina per scongiurare l'abbattimento dei cipressi ad oggi secolari, ed in ottima salute, invocando l'intervento del WWF regionale, il cui presidente regionale chiedeva chiarimenti, in merito all'effettivo pericolo degli esemplari arborei di cui si vorrebbe l'abbattimento, con richiesta rimasta inevasa, così come inevasa è rimasta la richiesta del gruppo consiliare di minoranza.

2- Pertanto, affermato che *"Sussiste in capo ai ricorrenti, quali componenti del gruppo consiliare di opposizione e cittadini destinatari della suddetta ordinanza la legittimazione a proporre ricorso in quanto portatori dell'interesse diffuso di natura ambientale che si assume leso dall'impugnata ordinanza"*, gli stessi, ritenendo illegittimo il suddetto provvedimento, lo impugnano per i seguenti motivi:

1) *Eccesso di potere ed erronea valutazione da parte dell'amministrazione dell'art. 54 del TUEL*, non essendovi in atto una situazione contingibile ed urgente essendo i cipressi in ottima salute e nessun pericolo di caduta o di danno.

2) *Eccesso di potere per carenza di istruttoria*, in quanto nell'impugnata ordinanza si evince un difetto di motivazione per difetto d'istruttoria e per mancata o erronea valutazione delle risultanze istruttorie, per non esservi alcuna perizia utile a circostanziare le condizioni di fatto che rendono ciascun albero suscettibile di arrecare danno onde poterlo ponderare in rapporto al valore del bene pubblico di cui si chiede la salvaguardia e al quale la volontà di abbattimento lo contrappone.

3) *Violazione della legge 10/2013 e, in particolare, dell'art. 7 che riporta le "disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio 4 paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale"*, stante il fatto che i cipressi oggetto di controversia costituiscono patrimonio naturalistico, storico culturale.

Inoltre, rilevano i ricorrenti che l'ordinanza non chiarirebbe le ragioni per cui l'interesse alla salute e all'incolumità pubblica non possa essere tutelato ricorrendo agli strumenti ordinari previsti dalla normativa vigente.

3- Con atto depositato il 16.12.2022 si è costituito il Comune di Zaccanopoli, il quale, con successiva memoria del 13.1.2023, ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione dei ricorrenti, per non aver essi documentato lo status allegato (cittadini, consiglieri comunali) o il titolo di legittimazione utile ad impugnare il provvedimento in termini di interesse a ricorrere e soggiungendo che lo status di consigliere comunale non attribuisce di per sé la legittimazione ad impugnare ordinanze contingibili ed urgenti sindacali. In secondo luogo, il Comune contesta la fondatezza ricorso nel merito.

4- Alla camera di consiglio del 18.1.2023, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il ricorso è stato spedito in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti e discussione di rito.

5- Il ricorso è inammissibile.

6- Per consolidata giurisprudenza *"È noto (...) che la legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo deve essere direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento e postula l'esistenza di un interesse attuale e concreto all'annullamento dell'atto. In caso contrario, l'impugnativa verrebbe degradata a rango di azione popolare a tutela dell'oggettiva legittimità dell'azione amministrativa, con conseguente ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, in insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la normativa legislativa e quella costituzionale hanno attribuito al vigente"*



sistema di giustizia amministrativa” (*ex plurimis*, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 7.1.2020, n.61, la quale precisa altresì che “non vale a integrare l'interesse a ricorrere l'interesse a che l'azione amministrativa si svolga secondo i canoni di legittimità, a prescindere dall'incidenza diretta che gli atti in cui l'azione amministrativa viene a concretizzarsi abbiano nella sfera giuridica dei singoli amministrati, difettando in questo caso all'interesse portato in giudizio e del quale si invoca la tutela l'essere un interesse personale, diretto ed attuale”).

7- Nella fattispecie, i ricorrenti hanno allegato un duplice *status*, ossia di residenti nel Comune e di consiglieri comunali.

8- Orbene, prescindendo dal –pur non irrilevante dato– che i ricorrenti non hanno replicato all'eccezione del Comune resistente che ha contestato, per non essere stata adeguatamente comprovata, la circostanza di essere i ricorrenti consiglieri comunali e comunque cittadini residenti nel Comune di Zaccanapoli residuerebbe che tali qualità, anche laddove adeguatamente comprovate, non costituiscono comunque titolo di legittimazione per contestare l'ordinanza impugnata.

9- Difatti, quanto allo *status* di consigliere comunale, deve rilevarsi anzitutto che, sempre per consolidata giurisprudenza, “In linea di principio, i consiglieri comunali non sono legittimati, in quanto tale, ad agire contro la p.a. d'appartenenza, in quanto il processo amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, i conflitti interorganici trovando piuttosto composizione in via amministrativa (per esempio, con la mozione di sfiducia della giunta comunale da parte di un gruppo qualificato di consiglieri, ai sensi dell'art. 37 l. 8 giugno 1990 n. 142, come novellato dall'art. 13 l. 25 marzo 1993 n. 81) e non essendo ammissibile un'azione di singoli consiglieri in relazione ad un contrasto funzionale tra Consiglio comunale e giunta, che non può essere risolto prescindendo dalla volontà dei rispettivi organi, mentre tale azione si può configurare solo se vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sullo “*ius ad officium*” di costoro” (Consiglio di Stato sez. V, 31/01/2001, n.358, ripresa più recentemente dalle sentenze 19.2.2007, n. 826; 9.10.2007, n. 5280; 29.4.2010, n. 2457; 24.3. 2011, n. 1771; 21.3.2012, n. 1610 e 7.7.2014 n. 3446).

10- Ne consegue che il consigliere comunale non può, in via di principio, impugnare provvedimenti dell'Ente di cui egli fa parte laddove non ritenga lese le proprie prerogative consiliari (d'altronde, anche il caso in cui è stato invece rilevato sussistere tale legittimazione –nel senso cioè che “(...) per quanto riguarda la posizione del consigliere comunale (...), la relativa legittimazione ad agire le deriva dalla carica pubblica elettiva rivestita, che la rende individualmente portatrice dell'interesse generale della comunità locale alla promozione del proprio sviluppo attraverso il corretto uso del territorio, specialmente a fronte di attività umane suscettibili di recare grave nocumento all'ambiente” (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 18.10.2019, n.621)– la controversia involgeva un conflitto con distinto ente pubblico, nella specie l'Amministrazione provinciale).

11- Pertanto, in applicazione delle succitate coordinate interpretative e non emergendo più pregnanti allegazioni da parte dei ricorrenti, deve ritenersi che lo *status* consiliare non costituisca fonte di legittimazione all'impugnazione.

12- Ad analoghe conclusioni si perviene quanto al riferimento allo *status* di cittadino.

13- Difatti, i ricorrenti non agiscono quali rappresentanti legali di associazioni di protezione ambientale riconosciute ovvero adeguatamente rappresentative ed insistenti nell'area organizzata (*ex plurimis*, Consiglio di Stato , sez. IV , 17/05/2022 , n. 3885), mentre la qualifica di cittadini destinatari dell'ordinanza impugnata non appare parimenti sufficiente, in assenza di adeguata prova in ordine alla necessaria “*vicinitas*” (*ex plurimis*, Consiglio di Stato, sentenza n. 4639 del 7.6.2022) e dell'interesse concreto ed attuale a contestare il suddetto provvedimento.

14- D'altronde, anche la giurisprudenza (peraltro risalente, a fronte di un'evoluzione particolarmente marcata *in subiecta materia*) richiamata dai ricorrenti in sede di discussione –Consiglio di Stato n. 1600 del 27.3.3003– nell'affermare che, in applicazione del principio che lega legittimazione ad agire e differenziazione dell'interesse - la qualità di cittadino e visitatore di una determinata zona non è di per sé elemento sufficiente ad integrare una posizione soggettiva di interesse legittimo e non è dunque titolo idoneo a legittimare un ricorso in sede di giurisdizione amministrativa contro atti lesivi dell'ambiente di quel luogo (Consiglio di Stato, Sez. CDS VI, 16.7.1990 n. 728) e e ribadire che “la *vicinitas* quale requisito legittimante all'azione innanzi al giudice amministrativo può anche essere definita come stabile e significativo collegamento - da indagarsi caso per caso - del ricorrente con l'ambiente che si vuole proteggere” si presenta in termini non distonici con le coordinate interpretative dianzi richiamate.

15- Nello specifico, si ribadisce, i ricorrenti non hanno allegato uno specifico interesse diretto, concreto e attuale utile a contestare il provvedimento impugnato (il quale, si soggiunge per mera completezza di analisi, nell'intento di prevenire danni alle cappelle cimiteriali ed ai viali dello stesso, intende anche prevenire possibili nocumenti all'incolumità fisica dei passanti, tra i quali ben potrebbero rientrare gli stessi ricorrenti), circostanza che conferma l'inammissibilità del ricorso.

16- In ogni caso, si soggiunge che il ricorso è anche infondato nel merito.

17- Si osserva anzitutto che “Ai sensi dell'art. 54, comma 4, T.U.E.L., anche il riscontro di uno stato dei luoghi che potrebbe divenire potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica può legittimare il ricorso al potere extra ordinem da parte del Sindaco, non essendo necessario attendere l'attualizzarsi della minaccia. Difatti, la potenzialità di un pericolo grave per l'incolumità pubblica è sufficiente a giustificare il ricorso all'ordinanza contingibile e urgente, anche qualora essa sia nota da tempo o si protragga per un periodo senza cagionare il fatto temuto, posto che il ritardo nell'agire potrebbe sempre aggravare la situazione, nonché persino allorquando il pericolo stesso non sia imminente, sussistendo,

comunque, una ragionevole probabilità che possa divenirlo, ove non si intervenga prontamente in seguito al riscontrato deterioramento dello stato dei luoghi” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 11.7.2022, n.4653).

18- Nella fattispecie, dalla documentazione in atti il provvedimento impugnato risulta sufficientemente istruito e motivato alla luce dell’impugnata ordinanza basata su relazione del direttore dei lavori di manutenzione straordinaria del cimitero con rifacimento della pavimentazione dei viali, laddove si evidenzia che lo sviluppo delle radici degli alberi in questione –analiticamente evidenziati– aveva danneggiato i viali e talora le edicole e i loculi cimiteriali, anche addossandosi alle cappelle e creandovi crepe.

19- La suddetta circostanza, documentata nei termini di cui sopra, rende non irragionevole la sussistenza del rischio in ordine al pericolo, di per sé neanche remoto, per la sicurezza e l’incolumità pubblica dei passanti e il rischio di danni alle cappelle cimiteriali e ai loculi, che ragionevolmente si viene a ripercuotere sulla sicurezza pubblica e privata, sia dal punto di vista dell’incolumità che della salubrità dei luoghi.

20- Quanto poi alla dedotta violazione dell’art. 7 della l.r. 10/2013, non sembra fornita alcuna prova circa l’inquadramento di detti cipressi quali alberi monumentali soggetti a tutela ai sensi della predetta legge.

21- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Zaccanapoli, liquidandole in complessivi euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)